



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 560 del 27/04/2021

Determina del Responsabile N. 46 del 27/04/2021

PROPOSTA N. 637 del 26/04/2021

OGGETTO: Comune di Arquata del Tronto.

Verifica di assoggettabilità alla VAS (art. 12 D.Lgs. n. 152/06), in forma semplificata (delibera di GR n. 1647/2019), relativa alla variante al vigente PRG per la ricostruzione della Caserma dei Carabinieri.

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1647 del 23.12.2019, in particolare la lettera A.3, punto 5, dell'Allegato A alle stesse;

Vista la nota trasmessa dal Comune di Arquata del Tronto prot. n. 2815 del 17.03.2021, in qualità di autorità procedente, di richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, in merito alla variante parziale al vigente PRG relativa alla modifica della destinazione urbanistica di un'area da zona "B" di completamento a "Zona per attrezzature collettive" – "Zona per attrezzature amministrative, pubblici servizi, FA var" necessaria per consentire la ricostruzione della Caserma dei Carabinieri;

Vista la nota provinciale prot. n. 6007 del 23.03.2021, di comunicazione al Comune di Arquata del Tronto di avvio del procedimento e di richiesta pareri ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA);

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in data 26.04.2021, di seguito integralmente trascritto:

"""""" Con nota prot. n. 2815 del 17.03.2021 il Comune di Arquata del Tronto, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, in merito alla variante parziale al vigente PRG adeguato al PPAR, nel seguito diffusamente descritta, indicando altresì il link nel quale è stata resa disponibile la documentazione costituita da:

Rapporto Preliminare di Screening semplificato e relativo modulo;

Elaborati progettuali costituiti da:

- Elaborato di variante al PRG stato di fatto e stato riformato;
- Relazione generale e tecnico illustrativa;
- Relazione di variante urbanistica;
- Relazione geologica;
- Relazione di invarianza idraulica;
- Progetto architettonico (planimetria generale e calcolo superfici e volumi).

Con nota prot. n. 6007 del 23.03.2021, lo Scrivente Settore ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, il link nel quale il Comune di Arquata del Tronto ha reso disponibile la documentazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e dalla lettera A.4) della delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- ASUR Marche Area Vasta n.5;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno;
- AATO n. 5 Marche sud;
- Regione Marche P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa;
- Unione Montana del Tronto e Valfluvione;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, con nota prot. n. 8827 del 22.04.2021, ha ritenuto di non assoggettare a VAS la variante in argomento, fornendo le seguenti indicazioni al fine di ottimizzare la coesistenza dell'intervento con i caratteri del contesto storico e paesaggistico:

Pur condividendo la scelta di connotare l'edificio di tipo pubblico come espressione di sicurezza, adottando la soluzione del rivestimento esterno continuo in alluminio pre-verniciato opaco, al fine di consentire un migliore inserimento nel contesto paesaggistico, viste le dimensioni del fabbricato si ritiene preferibile differenziare cromaticamente le pareti della copertura usando anche uno stesso colore, in armonia cromatica con la pietra arenaria locale, ma di tonalità chiara per le pareti rispetto alla falda di copertura che potrà essere più scura per mitigare la presenza dei pannelli fotovoltaici che dovranno essere del tipo non riflettente;

Per mitigare l'effetto dei pannelli in c.a. posti a rivestimento della paratia di pali retrostanti l'edificio, dovrà essere prevista una finitura superficiale non liscia assimilabile all'effetto pietra, da accompagnare con opere di mitigazione a verde, attraverso la messa a dimora di individui di specie autoctona e/o naturalizzata, sempreverdi ad alto fusto e/o rapido accrescimento, aventi lo scopo sia di ridurre l'impatto visivo dei manufatti sia di riqualificare l'aspetto visivo e funzionale del contesto paesaggistico. La pavimentazione delle aree esterne libere dovrà garantire una discreta permeabilità del suolo;

Per quanto attiene alla tutela del Patrimonio Archeologico, si rammenta la necessità di comunicare con congruo anticipo l'inizio dei lavori affinché questo Ufficio possa predisporre gli opportuni sopralluoghi come già richiesto in sede di rilascio del nulla osta alla ricostruzione con nota prot. n. 10276 del 18.06.2020, che ad ogni buon conto si allega.

L'AATO n. 5 Marche Sud, con nota prot. n. 788 del 06.04.2021, richiamate le prescrizioni riportate nel parere espresso dalla CIIP assunto al protocollo della stessa Autorità in data 02.04.2021 con n. 763, ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla VAS della variante di cui in oggetto, con le seguenti prescrizioni:

- **scarico delle acque meteoriche**, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art.42 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.;
- **l'eventuale spostamento degli impianti tecnologici** (idrici e fognari) per esigenze di cantiere è soggetto ad esplicita autorizzazione del Gestore con oneri a carico del richiedente.

La CIIP, con nota prot. n. 6037 del 01.04.2021, rilevato che la variante non ha un impatto significativo sull'ambiente in considerazione del fatto che il bilancio idrico e fognario rimane inalterato, ha comunicato quanto segue:

- *la realizzazione della nuova Caserma non necessita della realizzazione di nuove reti idriche e fognarie e pertanto possono essere eseguite delle normali diramazioni da collegare agli impianti esistenti, adeguate alle normative vigenti, con l'ubicazione a confine di proprietà sia dell'apparecchio di misura (contatore impianto idrico), sia del pozzetto di consegna ((impianto fognatura acque nere);*
- *relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del SII come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art.42 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i..*

L'Unione Montana del Tronto e Valfluvione, con nota prot. n. 1338 del 20.04.2021, ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla VAS della variante di cui in oggetto.

La Regione Marche – Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, con nota prot. n. 380319 del 01.04.2021, ha ritenuto che la variante non ha effetti significati sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione ha espresso, con nota prot. n. 8310 del 22.04.2021, parere favorevole all'esclusione della variante dalla valutazione ambientale strategica con la seguente prescrizione:

E' vietato il recapito in pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e delle tettoie, ai sensi dell'art. 41, commi 5 e 6, delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010).

L'ASUR Marche Area Vasta n. 5 e la Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno non hanno espresso alcun parere in merito.

CONTENUTI DEL PIANO

L'area oggetto di variante ha destinazione urbanistica di zona "B" di completamento nel vigente PRG adeguato al PPAR di cui all'art. 5 delle relative NTA; sulla stessa, come evidenziato nel rapporto preliminare, era presente la Caserma del Corpo Forestale dello Stato ad oggi demolita a causa degli eventi sismici avvenuti a far data da agosto 2016.

Con la modifica proposta, necessaria per consentire la ricostruzione della nuova Caserma, l'area viene ricompresa tra le "Zone per attrezzature collettive" di cui all'art. 9 delle NTA del vigente PRG, assumendo la destinazione urbanistica di "Zona per attrezzature amministrative, pubblici servizi, FA var" nella quale si applicano i seguenti indici e parametri urbanistico-edilizi:

IF indice di densità fondiaria	3.50 mc/mq;
H max	10.50 ml;
DS distacco minimo dalle strade e allineamento con edifici esistenti	2.00 ml;
DC distacco minimo dai confini	5.00 ml;
DF distacco minimo tra edifici	10.00 ml

CONTENUTI DEL MODULO di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall'Autorità Procedente risulta che la variante:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza;
- riguarda un'area avente destinazione urbanistica di zona "B" di completamento nel vigente PRG adeguato al PPAR di cui all'art. 5 delle relative NTA;
- a seguito della modifica proposta assume la destinazione urbanistica di zona "Fa var" per attrezzature collettive di cui all'art. 9 delle NTA del PRG;
- risulta esente dalle prescrizioni di base del PPAR ai sensi dell'art. 11, comma b), delle NTA del vigente PRG;
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- non è soggetta alle disposizioni del PTCP;
- interessa zone vincolate ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/e ss.mm.ii (artt. 136 e 137 – DM 31.07.1985 – Galassino);
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- è conforme al Piano Regionale e/o Provinciale dei Rifiuti;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all'art. 11 della LR n. 6/2005;
- sull'area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della LR n. 52/74;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare semplificato possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle linee guida regionali per la VAS approvate con delibera di GR n. 1647/2019 e con riferimento a quelli dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il Rapporto Preliminare semplificato risulta articolato come di seguito meglio specificato.

SCOPO ED IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening semplificato. La fase di screening verifica se le azioni previste dalla variante avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se la variante possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare deve contenere pertanto una prima individuazione "dei possibili impatti ambientali significativi" a seguito dell'attuazione della variante in esame (come prescritto dall'art.13 comma 1 del D.Lgs n.152/2006).

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

I piani e programmi ritenuti pertinenti la variante di che trattasi - in considerazione dell'ambito territoriale e settoriale d'intervento della stessa e dei suoi contenuti – sono i seguenti:

- Rete Natura 2000 Marche;
- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
- Piano di Tutela delle Acque Regionale
- Parco o Riserva Naturale;
- Piano di Inquadramento Territoriale Regionale (PIT);
- Piano Clima Regionale;
- Piano Regionale di Gestione dei rifiuti;
- Piano di Risanamento e di Mantenimento della Qualità dell'Aria Ambiente Regionale;
- Piano Energetico Ambientale Regionale;
- Rete Ecologica delle Marche (REM);
- Strategia Regionale d'Azione Ambientale per la Sostenibilità (STRAS);
- Piano Provinciale di Gestione dei rifiuti;
- Classificazione acustica del territorio comunale.

ANALISI DI PERTINENZA

Come richiesto alla parte seconda "Rapporto Preliminare di screening semplificato" del Decreto del Dirigente Regionale della PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell'Aria e Protezione Naturalistica n. 13 del 17.01.2020 ad oggetto: "Indicazioni tecniche, requisiti di qualità e moduli per la Valutazione Ambientale Strategica", sono stati analizzati gli elementi di cui al primo punto dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/2006; non sono state rilevate criticità particolari.

AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE

La definizione dell'ambito di influenza ambientale della variante consente di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. La definizione dell'ambito di influenza ambientale deriva da un'individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell'intervento e l'ambiente che delle interazioni tra le medesime previsioni ed alcune attività antropiche, denominati "aspetti ambientali", da cui potrebbero avere origine impatti ambientali. Dopo aver analizzato le caratteristiche della variante, quindi, sono state individuate le potenziali interazioni tra le sue previsioni e l'ambiente attraverso le interazioni con le componenti aria, acqua, consumo delle risorse, rifiuti, salute umana, paesaggio; sono state altresì analizzate le possibili interazioni della variante con i settori di governo (urbanistica, rifiuti, energia, mobilità).

Non si rilevano particolari emergenze o criticità ambientali e l'ambito d'influenza territoriale non può andare oltre l'area di riferimento della variante stessa.

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Sono stati analizzati gli effetti della variante sui singoli temi ambientali in rapporto agli obiettivi di sostenibilità contenuti nella Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.

INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DEI POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI

E' stata predisposta una check list dalla quale emerge che le possibili interazioni della variante con gli aspetti ambientali riguardano gli aspetti acqua (variazione del carico inquinante dei reflui destinati agli impianti di depurazione), suolo e sottosuolo (variazioni nell'uso del suolo in termini qualitativi e/o quantitativi), paesaggio (modifica del paesaggio e interventi sull'assetto territoriale), cambiamenti climatici (variazioni nell'utilizzo di energia e variazioni nell'emissione di gas serra), salute umana (variazioni nell'emissione di radiazioni elettromagnetiche), popolazione (interferenze con la distribuzione insediativa); sono quindi individuati i possibili effetti della variante sull'ambiente e gli obiettivi ambientali di riferimento.

Lo scrivente Settore, con riferimento agli aspetti ambientali aria, cambiamenti climatici e salute umana, rileva che nella relazione generale e tecnico-illustrativa, oltre a riportare la normativa sul risparmio/contenimento energetico presa a riferimento per la redazione del progetto, viene evidenziato (paragrafo 5 "Caratteristiche generali dell'intervento) che per compensare i consumi sarà realizzato un impianto di generazione energetica da fonti rinnovabili (impianto fotovoltaico) portando l'edificio ad un consumo di energia quasi zero.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta, considerata l'assenza di caratteri cumulativi e transfrontalieri degli effetti, di rischi per la salute umana, di unità ambientali sensibili così come individuate nella check list di cui alla tabella n. 8 e visti i pareri espressi dagli SCA, si ritiene che non emergano particolari criticità in merito alla variante di cui in oggetto.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., la variante al vigente PRG del Comune di Arquata del Tronto relativa alla modifica della destinazione urbanistica di un'area da zona "B" di completamento a "Zona per attrezzature collettive" - "Zona per attrezzature amministrative, pubblici servizi, FA var", a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati nel presente procedimento, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora nel prosieguo dell'iter per l'approvazione del progetto fossero introdotte modifiche sostanziali, sarà necessario valutare la conformità della variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere del Comune di Arquata del Tronto (Autorità Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle eventuali modifiche introdotte. "*****"

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n.241/90;

D E T E R M I N A

A) di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., la variante al vigente PRG del Comune di Arquata del Tronto relativa alla modifica della destinazione urbanistica di un'area da zona "B" di completamento a "Zona per attrezzature collettive" - "Zona per attrezzature amministrative, pubblici servizi, FA var", a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati nel presente procedimento, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
 2. qualora nel prosieguo dell'iter per l'approvazione del progetto fossero introdotte modifiche sostanziali, sarà necessario valutare la conformità della variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere del Comune di Arquata del Tronto (Autorità Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle eventuali modifiche introdotte.
- B) l'atto deliberativo comunale di ratifica dovrà dare atto degli esiti della presente verifica;
- C) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Arquata del Tronto quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- D) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- E) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- F) di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- G) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente ad interim del Settore

(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, lì 27/04/2021

IL DIRIGENTE
COLAPINTO ANTONINO